

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 304/RE DEL 10 MAGGIO 2023

Pratica n. 722/RE del 09/05/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7F	Ob.Funz.: BO1GEN	CIG: =====	CUP: =====

OGGETTO	Rinnovo di Concessione/Convenzione alla Società Leonardo SpA per lo stazionamento e mantenimento di impianto in tecnologia Tetra a servizio delle Forze di Polizia, allocato su terreno ARSIAL sito in Comune di Santa Marinella, località Poggio Principe.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Eurosia Bonci)	RESPONSABILE P.O. (Dott.ssa Vianella Di Pietro)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Vincenzo Rosario Robusto)
f.to Bonci Eurosia		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Vianella Di Pietro)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 304/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 10/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 304/RE DEL 10 MAGGIO 2023**

OGGETTO: Rinnovo di Concessione/Convenzione alla **Società Leonardo SpA** per lo stazionamento e mantenimento di impianto in tecnologia Tetra a servizio delle Forze di Polizia, allocato su terreno ARSIAL sito in Comune di Santa Marinella, località Poggio Principe.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11/CS/RE del 06 Aprile 2023, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui

all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL del 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che, nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il lotto di terreno sito in Comune di Santa Marinella, località Poggio Principe, censito al catasto di detto Comune al foglio 11, particella 275;

PRESO ATTO che la Società Leonardo SpA, per conto del Ministero dell'Interno, è stata aggiudicata del progetto per l'esecuzione di un impianto di telecomunicazioni per le Forze di Polizia, denominato Tetra, su porzione del terreno sito in Comune di Santa Marinella, Poggio Principe;

ATTESO che, in ossequio alla Determinazione dirigenziale n. 65 del 31/01/2017, formalizzata con Atto di Concessione/Convenzione onerosa Rep. n. 15 del 08/04/2019, sottoscritto in data 01/03/2017, è stata affidata alla Società Leonardo SpA, con sede in Roma, una porzione del terreno sopra descritto, della superficie di circa mq 100,00, asservito con idoneo diritto di passaggio che congiunga l'area in concessione all'adiacente pubblica viabilità, il cui canone annuo è stato quantificato in € 6.197,48;

ATTESO che con nota acquisita da ARSIAL in data 29/03/2023, al prot. n. 3518, la Società Leonardo S.p.A., con sede legale in P.zza Montegrappa n. 4 - 00195 Roma codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n° 00401990583, Partita I.V.A. n. 00881841001 R.E.A. Roma n. 7031, in persona del Procuratore Speciale Nicola Troiano, ha chiesto il rinnovo della concessione Rep. 15/2019, scaduta in data 28/02/2023, per ulteriori 6 anni;

ATTESO che la Società Leonardo SpA è in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza del contratto Rep. 15/2019;

ATTESO che, nel frattempo sono decorse le mensilità marzo - aprile - maggio 2023 per cui necessità integrare al predetto canone i richiamati ratei mensili pari ad € 1.549,37 (€ 6197,48/12 x 3) e che tale importo è aggiornabile fino alla data di decorrenza dell'atto di concessione/convenzione;

ATTESO che, contestualmente alla sottoscrizione del precedente atto Rep. 15/2019, la Società Leonardo SpA ha versato ad ARSIAL, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 619,75 pari al 10% del canone di locazione;

RITENUTO opportuno di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione/convenzione onerosa alla Società Leonardo SpA agli stessi obblighi e condizioni del precedente atto Rep. 15/2019;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Vianella Di Pietro;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE il rinnovo della concessione/convenzione di una porzione della superficie di mq 100,00, del cespite sito in Comune di Santa Marinella, località Poggio Principe, censito al catasto di detto Comune al foglio 11, particella 275, asservito con idoneo diritto di passaggio che congiunge l'area in concessione all'adiacente pubblica viabilità, in favore della Società Leonardo SpA con sede legale in P.zza Montegrappa n. 4 - 00195 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n° 00401990583, Partita I.V.A. n. 00881841001 R.E.A. Roma n. 7031, in persona del Procuratore Speciale Nicola Troiano.

DI QUANTIFICARE l'importo del canone annuo in **€ 6.197,48**, che il concessionario dovrà corrispondere ad ARSIAL, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula dell'atto di concessione/convenzione;

DI PRENDERE ATTO che il deposito cauzionale di **€ 619,75**, pari al 10% del canone di locazione, costituito in occasione del precedente atto Rep 15/2017, è stato già versato.

DI DETERMINARE l'importo di **€ 1.549,37 (€ 6197,48/12 x 3)** a titolo di pregressa detenzione, mensilità marzo – aprile - maggio 2023, aggiornabile fino alla data di decorrenza dell'atto di concessione/convenzione.

DI APPROVARE l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione/convenzione pluriennale onerosa da sottoscrivere con la Società Leonardo SpA.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				x		x	
D. Lgs 33/2013	30				x		x	

Allegato "A" – Schema di contratto

ATTO di Concessione/Convenzione per lo stazionamento e mantenimento di impianto in tecnologia Tetra a servizio delle Forze di Polizia, allocato su terreno ARSIAL sito in Comune di Santa Marinella, località Poggio Principe.

TRA

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata **"ARSIAL" o "Agenzia"**, rappresentata nel presente atto dal Commissario dott. Andrea Napoletano, nominato con Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022.

"proprietaria"

E

Società Leonardo SpA, con sede legale in P.zza Montegrappa n. 4 - 00195 Roma, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n° 00401990583, Partita I.V.A. n. 00881841001 R.E.A. Roma n. 7031, in persona del Dott. Massimo D’Agostino nato a Roma il 08/06/1972 Cod. Fisc. DGS MSM 72H08 H501G, in qualità di procuratore della Società medesima, mediante atto del notaio Andrea Piermari del 09/06/2021, repertorio Notarile n.10173, Ordine n.6424 di seguito indicata anche come

"conduttore" e/o Società Ospitata"

PREMESSO

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l’altro, il lotto di terreno sito in Comune di Santa Marinella, località Poggio Principe, censito al catasto di detto Comune al foglio 11, particella 275;
- che la Società Leonardo SpA, per conto del Ministero dell’Interno, è stata aggiudicata del progetto per l’esecuzione di un impianto di telecomunicazioni per le Forze di Polizia, denominato Tetra, su porzione del terreno sito in Comune di Santa Marinella, Poggio Principe;
- che, in ossequio alla Determinazione dirigenziale n. 65 del 31/01/2017, formalizzata con Atto di Concessione/Convenzione onerosa Rep. n. 15 del 08/04/2019, sottoscritto in data 01/03/2017, è stata affidata alla Società Leonardo SpA, con sede in Roma, una porzione del terreno sopra

descritto, della superficie di circa mq 100,00, asservito con idoneo diritto di passaggio che congiunga l'area in concessione all'adiacente pubblica viabilità, il cui canone annuo è stato quantificato in € 6.197,48;

- che con nota acquisita da ARSIAL in data 29/03/2023, al prot. n. 3518, la Società Leonardo S.p.A., con sede legale in P.zza Montegrappa n. 4 - 00195 Roma codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n° 00401990583, Partita I.V.A. n. 00881841001 R.E.A. Roma n. 7031, in persona del Procuratore Speciale Nicola Troiano, ha chiesto il rinnovo della concessione Rep. 15/2019, scaduta in data 28/02/2023, per ulteriori 6 anni;

- che la Società Leonardo SpA è in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza del contratto Rep. 15/2019;

- che, nel frattempo sono decorse le mensilità marzo - aprile - maggio 2023 per cui necessità integrare al predetto canone i richiamati ratei mensili pari ad € 1.549,37 (€ 6197,48/12 x 3), oltre all'ulteriore importo aggiornabile dal 1 giugno 2023 fino alla data della decorrenza del presente atto;

- che, contestualmente alla sottoscrizione del precedente atto Rep. 15/2019, la Società Leonardo SpA ha versato ad ARSIAL, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 619,75 pari al 10% del canone di locazione;

- che, con Determinazione Dirigenziale , l'Agenzia, nell'autorizzare il rinnovo della concessione/convenzione per la durata di anni 6 (sei), rinnovabile a richiesta del conduttore, ha quantificato l'entità del canone annuo da corrispondersi per l'uso ed il godimento della descritta porzione di terreno, asservita con idoneo diritto di passaggio che congiunga l'area in concessione all'adiacente pubblica viabilità.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1.Le premesse sono parti integranti della presente convenzione.

ART.2

1. ARSIAL, nella sua qualità di proprietaria, concede alla **Società Leonardo SpA**, che accetta, l'uso di porzione di terreno di circa mq 100,00 sito in località "Poggio Principe" nel Comune di **Santa Marinella**, distinto al Catasto Terreni dello stesso Comune al **Foglio n. 11 mappale n. 275/P**, per essere destinata all'installazione, al mantenimento e alla gestione di un impianto per

telecomunicazioni per le Forze di Polizia, denominato Tetra, il tutto come risulta dall'acclusa planimetria costituente l'allegato A che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. ARSIAL garantisce alla Società Leonardo SpA, la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla porzione di terreno concessa ed alle relative vie di accesso del personale dipendente della Società, nonché di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all'installazione dell'impianto per telecomunicazioni, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

ART. 3

1. L'autorizzazione avrà la durata di anni 6 (sei), a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula dell'atto di concessione, senza possibilità di tacito rinnovo.

La Concessione, alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa apposita Determinazione ARSIAL a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Società Leonardo SpA s'impegna a trasmettere ad ARSIAL almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

ART. 4

1. Il canone annuo è convenuto in **Euro 6.197,48** (euro seimilacentonovantasette/48) da corrisponderci ad ARSIAL dalla data della stipula dell'atto e così a seguire per le restanti annualità, con bonifico bancario presso l'Istituto Credito BNL – Banca Nazionale del Lavoro – Via San Nicola da Tolentino 63 – Roma codice IBAN: IT48A0100503382000000218200, intestato ad ARSIAL;

2. Il deposito cauzionale di **€ 619,75**, pari al 10% del prefissato canone di concessione, è già stato versato contestualmente alla sottoscrizione del precedente atto Rep. 15/2019;

3. L'entità del deposito cauzionale, di cui al descritto punto 2, sarà incamerata qualora, alla scadenza della presente convenzione e redigendo il verbale di consistenza-riconsegna dell'area in uso, fossero riscontrate manchevolezze allo stato di manutenzione del cespite dovute a incuria e/o inadempienza, salvo il diritto di ARSIAL a richiedere il maggior danno; non verificandosi le condizioni sopra indicate, la cauzione sarà restituita alla Società Leonardo SpA, su sua richiesta.

4. Il corrispettivo del canone annuale di concessione sarà aggiornato automaticamente nella percentuale pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente;

5. Il pagamento del corrispettivo e di quant'altro dovuto, anche per oneri accessori, non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore qualunque ne sia il titolo.

6. In caso di ritardato pagamento del canone superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del pagamento, l'Agenzia avrà diritto agli interessi legali.

ART 5

1. La Società Leonardo spa, anticipatamente o contestualmente alla stipula del presente atto, verserà ad ARSIAL l'importo di € 1.549,37 (€ 6197,48/12 x 3) connesso al pregresso indennizzo di detenzione delle mensilità comprese da marzo a maggio 2023, oltre all'ulteriore importo aggiornabile dal 1 giugno 2023 fino alla data della decorrenza del presente atto.

ART.6

1. La Società Leonardo SpA, avrà facoltà di accedere alla porzione di terreno in oggetto, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito dei mezzi e dei macchinari necessari per l'espletamento della propria attività, per effettuare gli interventi relativi alla installazione, conduzione, manutenzione, modifica, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Concedente e a terzi.

ART. 7

1. La Società Leonardo SpA è tenuta a mantenere la porzione di terreno in oggetto in condizioni funzionali all'uso cui è stato destinato, provvedendo a sua cura e spese alle opere di manutenzione ordinaria. Qualora a ciò non vi provveda, ARSIAL, previo controllo per mezzo di persona delegata, eseguirà i lavori tramite ditta specializzata a spese della Società Leonardo SpA.

2. La Società Leonardo SpA, dovrà eseguire tutte quelle opere di protezione dell'impianto, che sono previste dalla legislazione vigente e dovrà intervenire in tal senso qualora in futuro dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni alle Leggi vigenti.

3. La Società Leonardo Spa dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che l'impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

4. In capo alla Società Leonardo SpA graveranno direttamente tutte le richieste inerenti all'utilizzo del terreno per gli eventuali servizi di acqua, luce, telefono, gas, e alle spese per l'ottenimento dei relativi allacci e permessi dagli Enti proposti.

5. La Società Leonardo SpA, in deroga gli art. 1583 e 1584 del Codice Civile, non avrà il diritto a pretendere alcun risarcimento danni o spese nel caso di lavori necessari, modifiche o miglioramenti all'esterno e/o all'interno del terreno.

6. Al termine della presente autorizzazione, la Società Leonardo Spa, provvederà, a propria cura e spese e nei tempi tecnici necessari (al massimo novanta giorni), alla remissione in pristino dell'area ed alla rimozione delle installazioni.

ART. 8

- 1.** La Società Leonardo SpA, si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria allo stato di fatto della porzione di terreno senza il preventivo consenso scritto di ARSIAL;
- 2.** Le innovazioni e/o migliorie apportate, anche se assentite preventivamente, restano a beneficio di ARSIAL senza alcun compenso in deroga agli art. 1592 e 1593 del Codice civile, a meno che ARSIAL stesso non preferisca la restituzione del terreno nel pristino stato, a spese della Società Leonardo SpA.

ART. 9

- 1.** E' fatto espresso divieto alla Società Leonardo SpA di sub-concedere in tutto o in parte la porzione di terreno ad essa concessa, di cedere comunque ad altri il godimento della stessa, come pure è fatto divieto di posizionare sulla preesistente struttura antenne e/o manufatti di eventuali altri gestori, senza la preventiva autorizzazione di ARSIAL. Fatte salve possibili fusioni aziendali e/o cessioni di rami d'azienda che non invalidano o modificano il presente contratto.

ART. 10

- 1.** La Società Leonardo SpA, già in possesso della porzione di terreno in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed accettato dalla stessa senza alcuna riserva e se ne costituisce custode. Essa esonera ARSIAL da ogni e qualsivoglia responsabilità colposa e dolosa per danni diretti ed indiretti che potessero essere arrecati a terzi, all'area in uso e all'impianto stesso, qualora tali danni siano riconducibili a colpa o dolo della Società Leonardo SpA medesima.
- 2.** ARSIAL dichiara che non intende partecipare alla gestione dell'attività che la Società Leonardo SpA esplicherà facendo uso degli immobili di cui al presente atto e, pertanto, la medesima società, dichiara che ARSIAL è estranea ad ogni responsabilità connessa con la gestione stessa, con particolare riferimento a quella derivante da eventuali inadempienze agli obblighi della Società Leonardo SpA circa le assicurazioni sociali dell'eventuale personale dalla medesima dipendente e comunque si impegna a sollevarlo da tale responsabilità.

ART. 11

- 1.** ARSIAL si riserva in ogni momento il potere di revoca della presente concessione qualora la Società Leonardo SpA, muti in tutto o in parte la destinazione della porzione di terreno ovvero qualora le attività della medesima diventino incompatibili o contrastino con le attività di ARSIAL,
- 2.** Il rilascio anticipato non comporta a carico di ARSIAL il pagamento di indennità a titolo di risarcimento danni.
- 3.** Ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile sarà sanzionato con una penale a carico del conduttore di € 50,00 (Cinquanta/00) giornaliera.

ART. 12

1. L'inadempienza da parte della Società Leonardo SpA di uno qualunque dei patti contenuti nella presente convenzione, produrrà previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, la risoluzione della stessa salvo il risarcimento del danno.

ART. 13

1. E' riservata ad ARSIAL la più ampia facoltà di farsi sostituire o rappresentare ad altri Enti o Istituti nei diritti, poteri ed obblighi ad esse derivanti dal presente atto o nel relativo esercizio.

ART. 14

1. L'imposta di registro e le spese di registrazione del presente atto sono carico di entrambe le parti in pari misura. L'onere di provvedere alla registrazione ed al pagamento dell'imposta di registro è posto a carico del Condatto, il quale provvederà successivamente ad inviare ad ARSIAL apposito conteggio per l'addebito della quota parte di competenza di quest'ultimo.

ART. 15

1. Per ogni controversia, in merito all'applicazione del presente atto, è competente il Foro di Roma.

Roma li

Per la Società Leonardo SpA

PER ARSIAL

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, i sottoscritti Procuratori speciali dichiarano di accettare espressamente le clausole contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente atto.

Per la Società Leonardo SpA